



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

**Il Dirigente**

**Visto** il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;

**Visto** il concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106;

**Visto** il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30/07/2024, n. 177 ed in particolare, l'art. 10;

**Considerato**, nello specifico, l'art 10, comma 2, del succitato D.L. n. 71 del 2024, che espressamente prevede che *“i soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”*;

**Individuati** i soggetti che, nella regione Umbria, essendo stati immessi in ruolo con riserva dal concorso indetto con DDG 106/2016, hanno superato il periodo di formazione e prova, sono stati in servizio per almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva e, successivamente, sono stati destinatari di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

**Visti** i posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2024/2025;

**Acquisite** le preferenze dai docenti interessati;

**Decreta**

1. La docente Stella Samanta, 01/07/1973 (PG), ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.L. n. 71/2024, è individuata quale destinataria di un contratto annuale di supplenza, sulla classe di concorso A049 - ex-scienze motorie sportive I grado - nella sede dell'IC Foligno2 (PGIC86000E);



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

2. Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria

**Dr. Sergio Repetto**

**Il Dirigente**

**Dr. Fabrizio Fratini**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e  
normativa connessa.*

All'Albo e al Sito web

Alle OO.SS.

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente